



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Il Procuratore della Repubblica

Al Procuratore aggiunto,
ai Sostituti
al Dirigente amministrativo.
- sede

Prot. K. 472/2023 Int.

Oggetto: procedimento di appello avverso sentenze pronunciate dai giudici di pace; criteri di individuazione del magistrato competente a presentare eventuali conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 598 bis comma 1 c.p.p.

Il d.lgs n. 150/2022 ha integralmente modificato la disciplina dell'appello introducendo l'art. 598 bis c.p.p. rubricato "decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti". Tale disciplina è applicabile, in virtù del richiamo generale alle norme del c.p.p. da parte dell'art. 2 del d.lgs n. 274 del 2000 anche all'appello relativo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace, per il quale, infatti, la disciplina speciale (art. 39 d.lgs n. 274/2000) detta un'unica stringatissima disposizione.

Ne deriva, quindi, che anche per l'appello relativo a questa tipologia di provvedimenti è applicabile il nuovo rito previsto dalla già richiamata norma dell'art. 598 bis c.p.p. e quindi la regola secondo cui la decisione avverrà in camera di consiglio, senza partecipazione delle parti, sui motivi, sulle richieste e sulle memorie presentate dalle parti medesime, tranne che non vi sia richiesta dell'appellante e/o dell'imputato di partecipare all'udienza, circostanza quest'ultima che comporterà lo svolgimento dell'appello in pubblica udienza o in camera di consiglio.

Nel caso che l'udienza si svolga senza partecipazione delle parti è necessario individuare le modalità ed i criteri per la presentazione delle eventuali conclusioni scritte da parte dell'ufficio.

In assenza di specifici criteri organizzativi, d'accordo con il Procuratore Aggiunto, si è ritenuto, nei primi casi in cui è stato necessario presentare richieste per iscritto, di

individuare il sostituto competente a presentarle in quello che svolge il turno delle urgenze.

Tale criterio è stato anche sottoposto all'assemblea dell'ufficio del 6 dicembre u.s. ed esso è stato accolto positivamente da parte di tutti i magistrati presenti.

Ne deriva, quindi, che, quando sarà notificato all'ufficio l'avviso di fissazione della camera di consiglio previsto dall'art. 598 bis c.p.p., l'atto in questione sarà consegnato dalla cancelleria al magistrato di turno per le urgenze che provvederà a trasmettere, nel rispetto dei termini previsti dalla norma processuale sopra indicata, eventuali richieste scritte al tribunale in composizione monocratica competente per decidere sull'appello.

Il presente provvedimento, che sia pure limitatamente integra e modifica il progetto organizzativo vigente, sarà pubblicato sul sito della Procura e trasmesso al Sig. Presidente della Corte d'Appello in qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario ed al Sig. Procuratore Generale, per conoscenza e per quanto di relativa competenza.

Perugia, 20 dicembre 2023

Il Procuratore della Repubblica
Raffaele Cantone